



WHISTLEBLOWING POLICY

(REGOLAMENTO DI RICEVIMENTO E GESTIONE DELLE SEGNALAZIONI)

Redatto ai sensi dell'Art.13, comma 6 del D.Lgs.24/2023

“Attuazione della direttiva (UE) 2019/1937 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2019, riguardante la protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell’Unione e recante disposizioni riguardanti la protezione delle persone che segnalano violazioni delle disposizioni normative nazionali”



Predisposto in conformità alle:

“Linee guida in materia di protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell’Unione e protezione delle persone che segnalano violazioni delle disposizioni normative nazionali”

Sommario

1) SCOPO DELLA POLICY E NORMATIVA DI RIFERIMENTO.....	3
2) DEFINIZIONI	3
3) AMBITO DI APPLICAZIONE	3
4) SOGGETTI COINVOLTI E GESTIONE DOCUMENTALE	4
5) IL PROCEDIMENTO DI SEGNALAZIONE	6
5.1) Cosa può essere segnalato e chi può segnalare	6
5.2) Quando deve essere fatta la segnalazione.....	6
5.3) Come deve essere fatta la segnalazione	6
5.4) Quali sono le tutele e le responsabilità del segnalante	7
5.5) Il canale di segnalazione interno	7
5.6) La modalità di compilazione della segnalazione.....	8
5.7) Le valutazioni di fondatezza e le indagini	8
5.8) I riscontri al segnalante	9
5.9) Le modalità di diffusione del canale di segnalazione	9
5.10) La ratio normativa	9
6) GLI ELEMENTI DI CONFORMITA' PRIVACY	9
6.1) Nomine	10
6.2) Il tempo di conservazione dei dati (data retention policy).....	10
6.3) Registro dei trattamenti e privacy impact assessment	10
6.4) Diritti interessati.....	10
7) VALIDITA', VERIFICA ED AGGIORNAMENTO DELLA POLICY	11

Allegati:

- WSB-Nomina responsabile
- WSB-Comunicazione sindacale
- WSB-Comunicato lavoratori
- WSB-Infografica
- WSB-Informativa privacy segnalazioni
- WSB-3-Valutazione impatto privacy

	TITOLARE WHISTLEBLOWING: FORPIN Scarl Via IV Novembre, 130 – 29122 Piacenza (PC)	CLASSIFICAZIONE Data: 15/12/2023 Revisione: 00
---	---	---

1) SCOPO DELLA POLICY E NORMATIVA DI RIFERIMENTO

Lo scopo della presente Policy è garantire il rispetto del D.Lgs.24/2023 (di seguito anche Decreto Whistleblowing), attuativo della Direttiva Europea 1937/2019 (di seguito anche Direttiva Whistleblowing), mediante l'adozione di un modello operativo interno, finalizzato a definire le modalità di ricevimento e gestione delle segnalazioni, nonché la loro corretta gestione in relazione alle vigenti normative privacy (Reg.UE 2016/679 e D.Lgs.196/2003 novellato da D.Lgs.101/2018).

2) DEFINIZIONI

La seguente tabella riporta una classificazione delle principali definizioni contenuti nella norma e nella presente policy. La declinazione dei termini nelle modalità operative adottate da FORPIN è presente nei successivi paragrafi.

Whistleblowing	Atto di segnalazione di una violazione, riscontrata da un soggetto presso l'Ente.
Violazione	Comportamento, atto o omissione che lede l'interesse pubblico o l'integrità dell'Ente che rappresenti una violazione del Diritto Comunitario o Nazionale (illecito) o di regolamenti/codici interni.
Segnalazione	Comunicazione, in forma scritta o orale (comunque tracciabile) di informazioni sulle violazioni
Segnalante	Colui che effettua la segnalazione (detto anche Whistleblower)
Canale di segnalazione interna	Lo strumento, messo a disposizione dall'Ente, per effettuare la segnalazione (di norma piattaforma digitale sicura)
Canale di segnalazione esterna	Lo strumento per effettuare la segnalazione messo a disposizione dall'Autorità Nazionale AntiCorruzione (ANAC)
Responsabile Whistleblowing (gestore del canale di segnalazione)	Soggetto/i (interno o esterno) dotato di adeguate competenze, a cui è affidato l'accesso al canale delle segnalazioni (piattaforma), la valutazione di fondatezza delle stesse ed il presidio delle indagini
Titolare Whistleblowing	E' l'Ente FOR.P.IN Scarl (di seguito anche FORPIN), in persona dell'organo di rappresentanza / direzione / legale rappresentante
Persona coinvolta	Qualsiasi soggetto menzionato nella segnalazione, a cui è attribuita o che risulta implicato nella violazione
Valutazione di fondatezza	La valutazione preliminare degli elementi contenuti nella segnalazione
Indagine	Qualsiasi approfondimento deciso dal Titolare mediante verifiche, accertamenti, denunce ad organi di controllo / autorità giudiziarie / forze dell'ordine
Riscontro	Comunicazione al Segnalante di informazioni relative al seguito che viene dato o che si intende dare alla segnalazione
Ritorsione	Qualsiasi comportamento, atto od omissione, anche solo tentato o minacciato, posto in essere in ragione della segnalazione e che provoca o può provocare al Segnalante, in via diretta o indiretta, un danno ingiusto
Decreto Whistleblowing	Decreto Legislativo 10 Marzo 2023, N°24
Direttiva Whistleblowing	Direttiva (UE) 2019/1937 del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2019
GDPR	General Data Protection Regulation (Reg.UE 2016/679)
Codice Privacy	D.Lgs.196/2003 come novellato da D.Lgs.101/2018

3) AMBITO DI APPLICAZIONE

FORPIN rientra negli obblighi previsti dalle suddette normative, in quanto:

⊙	ha impiegato, nell'ultimo anno, la media di almeno cinquanta lavoratori subordinati con contratti di lavoro a tempo indeterminato o determinato;
⊙	rientra nei "settori sensibili", ossia esposti a rischio di riciclaggio e finanziamento al terrorismo (es: servizi finanziari, banche, assicurazioni, intermediari, ecc.)
●	Ha adottato un Modello Organizzativo di Gestione, ai fini dell'esimente rispetto ai reati presupposto sanciti dal D.Lgs.231/01

	TITOLARE WHISTLEBLOWING: FORPIN Scarl Via IV Novembre, 130 – 29122 Piacenza (PC)	CLASSIFICAZIONE Data: 15/12/2023 Revisione: 00
---	---	---

4) SOGGETTI COINVOLTI E GESTIONE DOCUMENTALE

SOGGETTO	IDENTIFICAZIONE	RUOLO/ATTIVITA'
Titolare Whistleblowing	FORPIN, in persona del Legale Rappresentante / organo di rappresentanza	<ul style="list-style-type: none"> • E' il soggetto a cui si applicano gli obblighi normativi e che detiene il potere decisionale circa le modalità di espletarli • Approva la policy • Nomina i soggetti coinvolti • Detiene il potere decisionale in merito alle modalità di indagine
Responsabile Whistleblowing (gestore del canale di segnalazione)	Organismo di Vigilanza	<ul style="list-style-type: none"> • Accede al contenuto delle segnalazioni • Valuta la fondatezza delle segnalazioni • Presidia lo svolgimento delle indagini, eventualmente con il supporto di soggetti interni • Mantiene le interlocuzioni con il segnalante, inserendo nella piattaforma opportuni riscontri in merito alle valutazioni di fondatezza ed alle indagini • Sottoscrive la nomina di Gestore e responsabile esterno del trattamento
Amministratore portale	Addetto IT interno	<ul style="list-style-type: none"> • Può modificare le configurazioni di base ed i contenuti informativi del portale • Non ha accesso ai contenuti delle segnalazioni
Segnalante	Persone fisica che effettua la segnalazione di informazioni sulle violazioni acquisite nell'ambito del proprio contesto lavorativo	<ul style="list-style-type: none"> • Soggetti interni (es: dipendenti, collaboratori, tirocinanti, volontari, azionisti, amministratori, soci, ecc.) • Soggetti esterni che abbiano un rapporto/contatto con il Titolare (es: clienti, fornitori, consulenti, ecc.)
Sviluppatore della piattaforma	DigitalPA Srl	<ul style="list-style-type: none"> • E' il soggetto che ha sviluppato la piattaforma • Garantisce i requisiti di compliance e security • Non ha accesso in alcun modo ai dati (crittografati)

Il fascicolo documentale di conformità è così composto.

DOCUMENTO	Forpin-Whistleblowing Policy
DESCRIZIONE	E' il presente documento, che certifica ed indirizza le modalità di recepimento delle normativa in oggetto.
UTILIZZO	Pubblicazione su portale segnalazioni

DOCUMENTO	WSB-Nomina responsabile
DESCRIZIONE	E' la nomina del soggetto autorizzato ad accedere e gestire le segnalazioni
UTILIZZO	Sottoscrizione Titolare e Gestore; Conservazione presso Titolare

DOCUMENTO	WSB-Comunicazione sindacale
DESCRIZIONE	E' la comunicazione alle segreterie sindacali provinciali di recepimento della norma
UTILIZZO	Invio via PEC alle segreterie sindacali

DOCUMENTO	WSB-Comunicato lavoratori
DESCRIZIONE	E' la comunicazione ai lavoratori dell'attivazione del canale per le segnalazione
UTILIZZO	Divulgazione via email ai lavoratori Forpin

DOCUMENTO	WSB-Infografica
DESCRIZIONE	E' un avviso che indica agli interessati i riferimenti dove trovare le modalità di accesso al canale di segnalazione
UTILIZZO	Esposizione presso reception sede

	TITOLARE WHISTLEBLOWING: FORPIN Scarl Via IV Novembre, 130 – 29122 Piacenza (PC)	CLASSIFICAZIONE Data: 15/12/2023 Revisione: 00
---	---	---

DOCUMENTO	WSB-Informativa privacy segnalazioni
DESCRIZIONE	E' l'informativa privacy, redatta in conformità all'Art.13 del GDPR, relativa al trattamento dei dati personali contenuti nelle segnalazioni
UTILIZZO	Pubblicazione su portale segnalazioni

DOCUMENTO	WSB-Valutazione impatto privacy
DESCRIZIONE	E' la valutazione di impatto privacy, redatta in conformità all'Art.13(6) del Decreto e Art.35 del GDPR, comprensiva di registro trattamenti, analisi rischi e misure di sicurezza
UTILIZZO	Integrazione nel sistema di conformità privacy GDPR del Titolare

	<p style="text-align: center;">TITOLARE WHISTLEBLOWING: FORPIN Scarl Via IV Novembre, 130 – 29122 Piacenza (PC)</p>	<p style="text-align: center;">CLASSIFICAZIONE Data: 15/12/2023 Revisione: 00</p>
---	--	--

5) IL PROCEDIMENTO DI SEGNALAZIONE

5.1) Cosa può essere segnalato e chi può segnalare

In generale può essere segnalato **qualsiasi episodio che possa costituire una violazione del diritto nazionale o comunitario** (episodio illecito) o una violazione di codici/regolamenti interni, a cui si sia assistito presso la sede operativa dell'Ente o di cui si abbia conoscenza diretta. Non possono essere effettuate segnalazioni aventi ad oggetto rimostranze/lamentele di carattere personale.

In relazione ai suddetti profili, la piattaforma di segnalazione prevede la scelta della tipologia di segnalazione mediante un menù a tendina, con le seguenti diciture:

- 1) Violazione di una normativa comunitaria o nazionale (episodio che possa costituire un illecito, rispetto ad una legge Italiana o Europea);
- 2) Violazione di una procedura o regolamento interni (episodio che possa costituire una violazione di regole interne definite da Forpin).

Possono effettuare una Segnalazione diverse categorie di soggetti, che operano presso il contesto lavorativo di FORPIN:

- **Soggetti interni**
(es: dipendenti, collaboratori, tirocinanti, volontari, amministratori, soci, ecc.);
- **Soggetti esterni** che abbiano un rapporto/contatto con FORPIN
(es: clienti, fornitori, consulenti, corsisti, docenti, ecc.).

5.2) Quando deve essere fatta la segnalazione

La segnalazione può essere effettuata:

- quando il rapporto giuridico è in corso;
- durante il periodo di prova;
- quando il rapporto giuridico non è ancora iniziato, se le informazioni sulle violazioni sono state acquisite durante il processo di selezione o in altre fasi precontrattuali;
- successivamente allo scioglimento del rapporto giuridico se le informazioni sulle violazioni sono state acquisite prima dello scioglimento del rapporto stesso (es: pensionati, ex-fornitori/clienti).

In ogni caso la segnalazione **deve essere effettuata tempestivamente rispetto alla conoscenza dei fatti**, in modo da rendere concretamente possibile la verifica.

5.3) Come deve essere fatta la segnalazione

Il Segnalante deve fornire tutti gli elementi utili a consentire di procedere alle dovute ed appropriate verifiche ed accertamenti a riscontro della fondatezza dei fatti oggetto di segnalazione. Deve essere chiaramente circostanziato tempo e luogo in cui si è riscontrato l'illecito e deve essere fornita una descrizione precisa, dettagliata e veritiera dei fatti, tramite la compilazione dei campi preposti. E' possibile caricare dei file, prestando attenzione oltre al loro contenuto, anche alle proprietà ed ai metadati. La segnalazione deve essere fondata su elementi concreti a cui si abbia assistito o di cui si abbia conoscenza (non possono essere inseriti contenuti sulla base di sospetti o pettegolezzi). Occorre evitare l'inserimento di dati personali manifestamente inutili, non pertinenti o eccedenti rispetto alla descrizione dell'illecito.

In generale la piattaforma prevede la compilazione di campi predefiniti per inviare la segnalazione, in modo da guida il segnalante nella corretta compilazione e nell'inserimento di dati pertinenti e non eccedenti (in conformità ai principi di cui all'Art.25 del GDPR "*Protezione dei dati fin dalla progettazione e protezione per impostazione predefinita*").

5.4) Quali sono le tutele e le responsabilità del segnalante

TUTELA DELL'IDENTITA' DEL SEGNALANTE (D.LGS.24/2023 – ART.12) Ad eccezione dei casi in cui sia configurabile una responsabilità a titolo di calunnia e di diffamazione ai sensi delle disposizioni del codice penale o del codice civile e delle ipotesi in cui l'anonimato non è opponibile per legge, (es. indagini penali, tributarie o amministrative, ispezioni di organi di controllo) **l'identità del Segnalante viene protetta in ogni contesto successivo alla segnalazione.** Per quanto concerne, in particolare, l'ambito del procedimento disciplinare, l'identità del segnalante può essere rivelata all'autorità disciplinare e all'incolpato solo nei casi in cui: vi sia il consenso espresso del segnalante oppure la contestazione dell'addebito disciplinare risulti fondata, in tutto o in parte, sulla segnalazione e la conoscenza dell'identità del segnalante risulti assolutamente indispensabile alla difesa dell'incolpato.

DIVIETO DI RITORSIONE (D.LGS.24/2023 – ART. 17) Nei confronti del Segnalante non è consentita, né tollerata alcuna forma di ritorsione o misura discriminatoria, diretta o indiretta, avente effetti sulle condizioni di lavoro per motivi collegati alla segnalazione.

SEGNALAZIONI ANONIME La normativa prevede la possibilità di effettuare segnalazioni in forma anonima. Tali segnalazioni saranno prese in considerazione per ulteriori verifiche solo se relative a fatti di particolare gravità e con un contenuto che risulti adeguatamente dettagliato e circostanziato, non potendo verificare che il soggetto segnalante rientri nelle categorie abilitate a segnalare. In caso di segnalazione anonima non risultano altresì applicabili le tutele del segnalante, né la possibilità di effettuare procedimenti di indagine che prevedano espressamente l'identificazione del denunciante.

RESPONSABILITA' DEL SEGNALANTE La normativa lascia impregiudicata la **responsabilità penale e disciplinare del Segnalante**, nell'ipotesi di segnalazione calunniosa o diffamatoria ai sensi del codice penale e dell'Art. 2043 del Codice Civile. Sono altresì fonte di responsabilità, in sede disciplinare e nelle altre competenti sedi, eventuali forme di abuso, quali le segnalazioni manifestamente opportunistiche e/o effettuate al solo scopo di danneggiare il denunciato o altri soggetti, e ogni altra ipotesi di utilizzo improprio o di intenzionale strumentalizzazione.

5.5) Il canale di segnalazione interno

FORPIN, in conformità alla prescrizioni normative di cui all'Art.4 del D.Lgs.24/2023, ha attivato un canale di segnalazione dotato dei requisiti richiesti. Si è optato per una piattaforma on-line, raggiungibile al link: <https://forpin.segnalazioni.net> (portale progettato, sviluppato e commercializzato da DigitalPA Srl). Il portale e la società garantiscono i massimi standard di sicurezza:

DigitalPA Srl
Via S. Tommaso d'Aquino, 18A – 09134 Cagliari
Altre sedi: Sulmona | Roma | Milano | Barcellona (Spagna)
Tel. +39 070 3495386
Email info@digitalpa.it | PEC.digitalpa@pec.it
www.digitalpa.it

Nello specifico è disponibile un allegato tecnico che riporta un dettaglio delle misure di sicurezza, garantite dalla piattaforma:



LEGALITY WHISTLEBLOWING
Segnalazione Illeciti

SOMMARIO

1.	Introduzione.....	3
2.	Tipologie di segnalazione.....	8
3.	Ambiente di segnalazione.....	9
4.	Area di Amministrazione.....	12
5.	Fascicolo della segnalazione.....	13
6.	Sicurezza e riservatezza lato Software.....	19
7.	Servizi.....	23
8.	Riferimenti normativi.....	26
9.	Servizi Anticorruzione e Trasparenza.....	28

Qualora il Segnalante avesse fondati motivi di ritenere non efficace/adequato il sistema di segnalazione interno, o in caso di mancato funzionamento/riscontro, può essere effettuata una **segnalazione esterna** all’Autorità Nazionale Anti Corruzione (ANAC) al seguente link: <https://servizi.anticorruzione.it/segnalazioni>

Qualora anche il canale di segnalazione esterna fosse ritenuto inefficace, il Segnalante può effettuare una divulgazione pubblica o una denuncia all’Autorità Giudiziaria.

5.6) La modalità di compilazione della segnalazione

La piattaforma mette a disposizione del segnalante la modalità scritta (mediante la compilazione di appositi form) o verbale (mediante la registrazione di un messaggio, a cui vengono applicate tecniche di distorsione vocale).

Al termine della segnalazione, la piattaforma rilascia al Segnalante dei parametri di accesso (codice e password), che gli consentono, in forma assolutamente protetta e riservata, di:

- aggiungere ulteriori specifiche/commenti alle informazioni originariamente inserite;
- verificare lo stato di valutazione, nonché eventuali commenti, da parte del Responsabile Whistleblowing.

5.7) Le valutazioni di fondatezza e le indagini

VALUTAZIONE DI FONDATEZZA

Il Responsabile Whistleblowing si occupa della ricezione delle segnalazioni, nonché della preliminare valutazione di fondatezza. La valutazione di fondatezza attiene esclusivamente agli elementi formali di ammissibilità della segnalazione (ossia la presenza dei requisiti previsti dalla norma).

INDAGINI DI APPROFONDIMENTO

Le segnalazioni ritenute fondate devono essere oggetto di opportune indagini di approfondimento. Il Responsabile Whistleblowing definisce le modalità di indagine, con possibilità di coinvolgimento di soggetti interni Forpin (di norma identificati nella direzione oppure in soggetti che abbiamo competenze specifiche connesse ai contenuti della segnalazione). Il Responsabile Whistleblowing, nella condivisione dei contenuti delle segnalazioni deve:

- coinvolgere solamente soggetti che garantiscano l’assenza di qualsiasi tipo di conflitto di interessi rispetto ai contenuti della segnalazione;
- condividere i contenuti della segnalazione senza rivelare l’identità del segnalante, salvo i casi espressamente previsti dalle vigenti normative.

	<p align="center">TITOLARE WHISTLEBLOWING: FORPIN Scarl Via IV Novembre, 130 – 29122 Piacenza (PC)</p>	<p align="center">CLASSIFICAZIONE Data: 15/12/2023 Revisione: 00</p>
---	---	---

Il Responsabile Whistleblowing, con l'eventuale supporto dei soggetti coinvolti, effettuerà una valutazione di merito dell'episodio illecito segnalato, decidendo la tipologia di approfondimento di indagine da sviluppare (che potrà consistere in verifiche, accertamenti, denunce ad organi di controllo / autorità giudiziarie / forze dell'ordine).

5.8) I riscontri al segnalante

Il Responsabile Whistleblowing è tenuto a presidiare l'utilizzo della piattaforma, nonché a mantenere, ai sensi dell'Art.5 del Decreto Whistleblowing, le interlocuzioni con il Segnalante. Nello specifico è tenuto inoltre a:

- rilasciare apposito avviso di ricevimento, **entro 7 giorni** dalla data di ricezione della segnalazione, con esito della valutazione di fondatezza;
- fornire un completo riscontro, **entro 3 mesi** dalla data dell'avviso di ricevimento.

I suddetti riscontro saranno inseriti dal Responsabile direttamente sulla piattaforma e saranno consultabili dal Segnalante, previo inserimento delle credenziali di accesso.

5.9) Le modalità di diffusione del canale di segnalazione

Il Titolare Whistleblowing è tenuto a mettere a disposizione degli interessati adeguate istruzioni/comunicazioni in merito alle modalità per raggiungere il canale di segnalazione e relative modalità di compilazione.

FORPIN metterà a disposizione degli interessati i seguenti riscontri, in merito alle modalità per effettuare una segnalazione:

- esposizione presso reception sede di "Infografica" con riferimenti alle modalità di segnalazione;
- pubblicazione su proprio sito web di un link alla piattaforma di segnalazione;
- inserimento nel disclaimer automatico delle email in uscita di link al portale di segnalazione;
- diffusione ai propri dipendenti di apposito comunicato;
- invio di apposita comunicazione alle organizzazioni sindacali (segreterie provinciali).

Le modalità di implementazione della presente policy sono state approvate dall'organo di rappresentanza, il quale verbalizzerà, in occasione di successiva assemblea, la completa attuazione della stessa.

5.10) La ratio normativa

La segnalazione è intesa quale atto di manifestazione di senso civico, attraverso cui il Segnalante contribuisce all'emersione e alla prevenzione di rischi e situazioni pregiudizievoli per l'interesse pubblico collettivo e per la propria società. La normativa Whistleblowing mira, pertanto, ad incentivare le segnalazioni ed a tutelare, proprio in ragione della sua funzione sociale, il Segnalante, il quale peraltro deve utilizzare responsabilmente tale opportunità.

6) GLI ELEMENTI DI CONFORMITA' PRIVACY

Tutti i trattamenti di dati personali connessi alla gestione del canale di segnalazione ed, in generale, agli adempimenti delle prescrizioni normative di cui al Decreto Whistleblowing devono essere effettuati in **conformità alle vigenti normative in materia di privacy** (Reg.UE 2016/679 "GDPR" e D.Lgs.196/2003 come novellato da D.Lgs.101/2018).

Nello specifico, l'Art.13 del Decreto Whistleblowing "Trattamento dei dati personali" prescrive che:

1. Ogni trattamento dei dati personali, compresa la comunicazione tra le autorità competenti, previsto dal presente decreto, deve essere effettuato a norma del regolamento (UE) 2016/679, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e del decreto legislativo 18 maggio 2018, n. 51. La comunicazione di dati personali da parte delle istituzioni, degli organi o degli organismi dell'Unione europea è effettuata in conformità del regolamento (UE)2018/1725.
2. I dati personali che manifestamente non sono utili al trattamento di una specifica segnalazione non sono raccolti o, se raccolti accidentalmente, sono cancellati immediatamente.
3. I diritti di cui agli articoli da 15 a 22 del regolamento (UE) 2016/679 possono essere esercitati nei limiti di quanto previsto dall'articolo 2 -undecies del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.

	TITOLARE WHISTLEBLOWING: FORPIN Scarl Via IV Novembre, 130 – 29122 Piacenza (PC)	CLASSIFICAZIONE Data: 15/12/2023 Revisione: 00
---	---	---

4. I trattamenti di dati personali relativi al ricevimento e alla gestione delle segnalazioni sono effettuati dai soggetti di cui all'articolo 4, in qualità di titolari del trattamento, nel rispetto dei principi di cui agli articoli 5 e 25 del regolamento (UE) 2016/679 o agli articoli 3 e 16 del decreto legislativo n. 51 del 2018, fornendo idonee informazioni alle persone segnalanti e alle persone coinvolte ai sensi degli articoli 13 e 14 del medesimo regolamento (UE) 2016/679 o dell'articolo 11 del citato decreto legislativo n. 51 del 2018, nonché adottando misure appropriate a tutela dei diritti e delle libertà degli interessati.

5. I soggetti del settore pubblico e i soggetti del settore privato che condividono risorse per il ricevimento e la gestione delle segnalazioni, ai sensi dell'articolo 4, comma 4, determinano in modo trasparente, mediante un accordo interno, le rispettive responsabilità in merito all'osservanza degli obblighi in materia di protezione dei dati personali, ai sensi dell'articolo 26 del regolamento (UE) 2016/679 o dell'articolo 23 del decreto legislativo n. 51 del 2018.

6. I soggetti di cui all'articolo 4 definiscono il proprio modello di ricevimento e gestione delle segnalazioni interne, individuando misure tecniche e organizzative idonee a garantire un livello di sicurezza adeguato agli specifici rischi derivanti dai trattamenti effettuati, sulla base di una valutazione d'impatto sulla protezione dei dati, e disciplinando il rapporto con eventuali fornitori esterni che trattano dati personali per loro conto ai sensi dell'articolo 28 del regolamento (UE) 2016/679 o dell'articolo 18 del decreto legislativo n. 51 del 2018.

6.1) Nomine

Ogni atto di designazione dei ruoli previsti dal Decreto Whistleblowing deve essere integrato dal corrispettivo atto di nomina al trattamento di dati personali, secondo la seguente classificazione:

ATTO DI NOMINA	CORRISPETTIVO PRIVACY	RIF.GDPR	Allegato
Responsabile Whistleblowing	Autorizzato al trattamento	Art.29	WSB-Nomina responsabile

6.2) Il tempo di conservazione dei dati (data retention policy)

Il Decreto Whistleblowing definisce i seguenti oneri di cancellazione dei dati.

TIPO DI DATI	TIMING CANCELLAZIONE	A CURA DI	MODALITA'
Dati personali manifestamente non utili alla gestione della segnalazione	Immediata (Art.13(2) del Decreto 24/2023)	Responsabile (con eventuale supporto segnalante)	Rimozione piattaforma
Segnalazioni e documentazione allegata	Conservazione per il tempo necessario al trattamento della segnalazione e comunque non oltre cinque anni a decorrere dalla data della comunicazione dell'esito finale della procedura di segnalazione (Art.14(1) del Decreto 24/2023)	Responsabile	Rimozione piattaforma, cancellazione sicura digitale, distruzione cartacea

6.3) Registro dei trattamenti e privacy impact assessment

Il trattamento dei dati connessi agli adempimenti di cui al Decreto Whistleblowing deve essere appositamente censito nel registro dei trattamenti (ai sensi dell'Art.30 del GDPR) ed oggetto di apposita valutazione di impatto privacy (ai sensi dell'Art.35 del GDPR). Tali classificazioni sono contenute nell'apposito allegato, facente parte integrante del presente Modello, nonché del sistema di conformità privacy GDPR dell'Ente: **WSB-Valutazione impatto privacy**

6.4) Diritti interessati

I dati contenuti nelle segnalazioni sono soggetti ad un regime particolare rispetto al possibile esercizio dei diritti di cui agli Art.15-21 del GDPR (diritto di accesso, rettifica, cancellazione, limitazione, portabilità, opposizione al trattamento). Tali diritti possono infatti essere esercitati solo nei limiti di quanto previsto dall'articolo 2-undecies del D.Lgs.196/2003 "Limitazioni ai diritti dell'interessato", ossia rivolgendosi direttamente all'Autorità Garante.

	TITOLARE WHISTLEBLOWING: FORPIN Scarl Via IV Novembre, 130 – 29122 Piacenza (PC)	CLASSIFICAZIONE Data: 15/12/2023 Revisione: 00
---	---	---

7) VALIDITA', VERIFICA ED AGGIORNAMENTO DELLA POLICY

La presente policy si configura quale “Regolamento di ricevimento e gestione delle segnalazioni”, ai sensi dell’art.13, comma6 del D.Lgs.24/2023. La presente policy, approvata da FORPIN e pubblicata on-line, è da ritenersi valida a tempo indeterminato e sarà oggetto di revisione in caso di cambiamenti significativi dei suoi contenuti o della legislazione di riferimento.